

	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI <i>Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado Ad Ind. Musicale</i> Via Provinciale s.n.c.87050 Tel.eFax0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003 Mangone(CS)	
---	---	---

Prot. n. 2516 dell'08 marzo 2025

Alla dott.ssa GARROPOLI CONCETTA
Agli Atti della scuola
Al sito web

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

l'Istituto Comprensivo di Mangone Grimaldi, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Mariella Chiappetta, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato, per carica presso l'Istituto Comprensivo in via Provinciale snc Piano Lago (Cosenza)

e

la dottoressa GARROPOLI CONCETTA nata a Cosenza il 04 agosto 1987, residente a Cosenza in via c/da Caricchio, 36 - psicologa iscritta all'albo degli psicologi della Calabria con n. 2577

Premesse

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, che prevede: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».

CONSIDERATO che tale disposizione è stata completata con l'art. 34, comma 2, del medesimo D.L. 223/2006, il quale, ad integrazione del comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce quanto segue: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.»

VISTO che sull'argomento è successivamente intervenuto l'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 5 del 21.12.2006, attraverso la quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e indicazioni operative, cui si rinvia.

VISTO l'art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"*

CONSIDERATE le indicazioni contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne": "3. Procedimento per il conferimento di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza. L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività solo qualora: a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate. L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa. L'affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi provvedono secondo le specifiche competenze con propria determinazione, a cui segue la stipula dell'apposito contratto/convenzione. L'individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico rapporto professionale. Ove non sia valutato determinante l'affidamento dell'incarico secondo *intuitu personae*, i Dirigenti procedono ad adottare

apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull'idoneità all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire. Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l'Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

VISTO l'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTO il D.I. 129/2018, il cui art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale) al comma 3 stabilisce: "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione".

VISTO il progetto dal titolo "*Report. uno sguardo sul mondo*", previsto dal PTOF 2022-2025, relativo all'attuazione di convegni, seminari, percorsi di formazione inerenti tematiche di interesse generale, che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione scolastica;

VISTA la proposta, pervenuta da parte della dott.ssa **GARROPOLI CONCETTA** che prevede la realizzazione di un convegno, indirizzato a docenti e genitori degli alunni, avente come titolo "*Insieme per crescere*" (Percorso di sensibilizzazione per individuare le soluzioni alle problematiche relazionali che possono determinarsi all'interno dei gruppi classe);

VISTO che all'interno dell'Istituto Comprensivo non è presente personale in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento di questo incarico;

VISTA la determina dirigenziale dell'08 marzo 2025;

si conviene e si stipula:

art. 1- Alla dottoressa GARROPOLI CONCETTA è affidata la preparazione e realizzazione di un convegno, indirizzato a docenti e genitori degli alunni, avente come titolo "Insieme si può" Percorso di sensibilizzazione per individuare le soluzioni alle problematiche relazionali che possono determinarsi all'interno dei gruppi classe

art. 2 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata dalla dottoressa Peluso (n.4 ore di attività comprensive di materiali e dispense prodotte per l'occasione) sarà corrisposto il compenso di € 40.00 orari pari a € 240,00 (duecentoquaranta,00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali

art. 3 - Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 2, sarà effettuato a conclusione della prestazione, in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dalla conclusione del convegno, previa presentazione di ricevuta/fattura. L'Istituto Comprensivo non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle previste dal presente contratto.

art. 5 - L'Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dalla dottoressa Garropoli Concetta o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.

art. 6 -Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'esperto, relativi allo svolgimento del presente incarico.

art. 7 -Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. L'esperto con la sottoscrizione del presente incarico, autorizza il Dirigente al trattamento dei dati personali *di cui al D. Lgs. N.196/2003.*

Allegare, 08-03-2025
Letto confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA

Mariella Chiappetta

Dott.ssa GARROPOLI CONCETTA

Concetta Garropoli

